

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 62/CGF – RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2009

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI, DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. COLETTA GIULIO E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ART. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)**

**2) RICORSO DEL SIG. BONADIES ENNIO, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, DELL'A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 96, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)**

**3) RICORSO DELL'A.S.D. OTTAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. BONADIES ENNIO, ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELL'A.S.D. OTTAVIA - NOTA N. 682/626/PF08-09SP/BLP DEL 28.7.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN dell'8.10.2009)**

Con esposto al Procuratore Federale del 16.1.2009 il Presidente della società A.S.D. COR 2005, Dott. Giancarlo Galloni, denunciava che nel maggio 2007 i genitori del giovane calciatore Alessandro Di Silvio comunicavano al segretario della predetta società che il figlio era stato visionato dalla S.S. Lazio.

Successivamente il responsabile del Settore Giovanile della S.S. Lazio, Gen. Giulio Coletta, chiedeva al segretario dell'A.S.D. COR il nulla osta per partite amichevoli, nulla osta che gli veniva prontamente rilasciato.

Il Gen. Coletta ritornò, poi, dal segretario dell'A.S.D. COR proponendo il tesseramento del Di Silvio, con contestuale richiesta di rinuncia da parte dell'A.S.D. COR al c.d. "premio di preparazione" ovvero trovando un modo alternativo al pagamento dello stesso.

Da parte sua l'A.S.D. COR propose una forma di indennizzo parziale, opponendosi in modo fermo alla rinuncia totale al premio.

Da premettere che la corresponsione del premio è prescritta dalle norme federali e, in particolare dall'art. 96 N.O.I.F., dall'art. 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, secondo cui, nella fattispecie che ci occupa, sarebbe scattato in capo alla Lazio l'obbligo di tesserare il Di Silvio con vincolo pluriennale con contestuale versamento all'A.S.D. COR del premio di preparazione.

L'A.S.D. COR fu informata nell'agosto 2007 che il Di Silvio era stato vincolato all'A.S.D. Ottavia.

Da considerare è il fatto che il tesseramento del Di Silvio all'A.S.D. Ottavia durò meno di un mese (7- 31 agosto), in quanto già a fine agosto il ragazzo venne dato in prestito alla S.S. Lazio per poi essere svincolato dall'Ottavia in data 17.12.2007 ed essere tesserato come "giovane di serie" dalla Lazio in data 8.9.2008.

Tale breve lasso di tempo lascia pensare, quindi, ad un trasferimento fittizio ed elusivo del Di Silvio all'Ottavia anche perché in quel mese il calciatore non effettuò alcuna partita amichevole né alcun allenamento per l'Ottavia, mentre in precedenza aveva effettuato due provini per la Lazio.

Oltretutto, appare quanto mai strano, che i genitori del ragazzo non abbiano mai fatto riferimento ad un eventuale interessamento dell'Ottavia e poi improvvisamente avessero deciso di tesserare il figlio con l'Ottavia, piuttosto che con una squadra di Serie A.

Il Procuratore federale, a seguito di una completa istruttoria, concludeva per il deferimento del Di Silvio, di Bonadies Presidente dell'Ottavia, del Gen. Giulio Coletta per violazione dell'art. 1 C.G.S. e degli art. 33 Regolamento Giovanile e 96 N.O.I.F., della S.S. Lazio per responsabilità oggettiva per i fatti imputabili al Gen. Coletta ex art. 4 comma 2 C.G.S. e della società Ottavia per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 C.G.S., del proprio Presidente.

La Commissione Disciplinare Nazionale, con ampia e convincente motivazione, ha di fatto confermato le conclusioni del Procuratore Federale, ritenendo accertati e confermati tutti i fatti riportati nell'esposto del 16.1.2009 del presidente dell'A.S.D. COR 2005, Giancarlo Galloni.

In particolare la Commissione ha posto l'accento sul fatto che il trasferimento all'Ottavia è stata chiaramente strumentale a due fini elusivi: quello di non pagare affatto il premio di preparazione da parte della Lazio, in quanto il premio è corrisposto solo dalla società che per la prima volta richiede il tesseramento e la Lazio non sarebbe più la prima), e quello, in via graduata, di non pagarlo raddoppiato, posto che l'art. 96 N.O.I.F. prevede che il premio si raddoppi nel caso in cui il tesseramento è effettuato da società appartenente a Leghe professionistiche.

Pertanto l'Ottavia si è sottratta ad un obbligo sancito dalle norme federali e, indirettamente, anche la Lazio si è sottratta, ponendosi "al riparo" ed usando come schermo l'A.S. Ottavia, al fine di non pagare il premio che sarebbe stato anche raddoppiato.

Pertanto l'eccezione secondo cui il premio andava richiesto da parte dell'A.S.D. COR non appare meritevole di alcun pregio, in quanto è d'ufficio che "scatta" l'obbligo di corrispondere il premio.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in data 1.10.2009, pertanto, concludeva dichiarando la responsabilità dei deferiti e comminando la sanzione dell'inibizione per 2 mesi a Giulio Coletta, l'inibizione per 45 giorni a Ennio Bonadies, la squalifica per 15 giorni al calciatore Alessandro Di Silvio, la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 alla S.S. Lazio S.p.A. e la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 alla l'A.S.D. Ottavia.

Proponevano reclamo a questa Corte la S.S. Lazio S.p.A. e il Gen. Giulio Coletta con un ricorso, il Presidente Bonadies con altro ricorso e l'A.S.D. Ottavia con altro ricorso ancora.

Preliminarmente questa Corte riunisce i tre ricorsi per evidenti profili di connessione oggettiva.

Nel merito, le censure di cui ai ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento.

Il ragionamento posto a fondamento della decisione di primo grado è da condividere "in toto", poiché essa si basa su fatti e circostanze tali da dover essere considerati come acclarati, oltre che su

di un filo logico che non risulta scalfito dalle osservazioni dei reclamanti che si appuntano solo sui dettagli della vicenda.

Il ragionamento portato avanti nel ricorso Lazio – Coletta verte su varie tesi “a scalare”.

Innanzitutto s’incentra su di una presunta prassi esistente tra la Lazio e le società dilettantistiche locali, in base alla quale il premio di preparazione non veniva corrisposto.

Questa come tesi principale.

Poi si passa a dire che la COR non ha mai chiesto questo premio, indi per cui non ci si sarebbe preoccupati di corrisponderlo.

Tali ragionamenti, però, oltre a non essere convincenti su un piano logico, appaiono carenti sul piano probatorio.

Sulla strumentalità del trasferimento non può che riportarsi un frammento di decisione di questa Corte (n. 186/2008/09):”*Sul piano strettamente logico, poi, appare assolutamente convincente il ragionamento del giudice di prime cure circa la assoluta inverosimiglianza della segnalazione di un calciatore “senza mai neppure averlo visionato in allenamento e che la società Lazio abbia accettato di farlo allenare ed addirittura di portarlo in ritiro estivo con la propria squadra a scatola chiusa”. Sul punto le spiegazioni circa la conoscenza degli atleti in quanto partecipanti allo stesso campionato giovanile, provano troppo, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di chiedere alle varie società i nominativi da ingaggiare; inoltre, se il Coletta conosceva lo Spina, lo conosceva quale tesserato del Savio e non dell’Ottavia, e almeno avrebbe dovuto chiedere chiarimenti in proposito, cosa che non risulta sia mai avvenuta”*

Nel precedente citato la situazione era analoga, sia oggettivamente che, in parte, soggettivamente.

Ce n’è abbastanza, quindi, per ritenere, come ha fatto la Commissione Disciplinare Nazionale, che il trasferimento del giovane calciatore Di Silvio dall’A.S.D. COR 2005 all’A.S.D. Ottavia fu simulato, il che conduce ad affermare la concretizzazione della violazione dell’art. 1 C.G.S. contestata al Coletta, al Bonadies e per responsabilità oggettiva alla Lazio, vale a dire la violazione del dovere di comportarsi con correttezza, lealtà e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva “.

Per ciò che attiene alla posizione dell’Ottavia e di Bonadies, il reclamo porta avanti la tesi secondo cui il Di Silvio fosse “libero” alla data di metà luglio 2007 e che, quindi, l’A.S.D. Ottavia poteva tesserarlo, a quanto pare anche senza versare alcun premio di preparazione.

Anche sulla questione del vincolo, la difesa dell’Ottavia pare confondere il vincolo di provenienza con quello successivo ovvero ancora con l’effettiva permanenza del calciatore presso la società.

Si passa poi a stigmatizzare l’atteggiamento dell’A.S.D. COR 2005 che avrebbe potuto fare ricorso alla Commissione premi di preparazione di cui all’art. 96 comma 3, ma tale scelta non è stata fatta e la norma prevede che le società “possono” ricorrere, smentendo di fatto qualsiasi interpretazione “cogente” della stessa.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.1), 2) e 3) come sopra proposti rispettivamente dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dal signor Bonadies Ennio e dall’A.S.D. Ottavia di Roma li respinge.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Francesco Delfini, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr Umberto Maiello, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**4) RICORSO DELL’A.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/CESENA**

**DELL'11.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 81 del 13.10.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla reclamante A.C. Cesena S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 *“per avere i suoi sostenitori turbato con urla insultanti il minuto di raccoglimento disposto per commemorare le vittime dell'alluvione messinese”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la A.C. Cesena S.p.A., chiedendo la riduzione della sanzione in misura non superiore al minimo edittale.

I fatti di cui al reclamo in esame concernono la partita disputatasi in data 11.10.2009 tra il Vicenza ed il Cesena.

Nel rapporto del direttore di gara si legge che *“dal settore occupato dai tifosi del Cesena, durante il minuto di silenzio, eseguito in memoria delle vittime dell'alluvione di Messina, sentivo diffusamente urlare: pezzi di merda, figli di puttana e non gliene frega niente a nessuno”*. Nella relazione del collaboratore della Procura Federale si legge che *“immediatamente prima e durante il minuto di raccoglimento in onore delle vittime dell'alluvione di Messina, dalla curva dei tifosi del Cesena sono state pronunciate le seguenti frasi: figli di puttana, non gliene frega un cazzo a nessuno, pezzi di merda”*.

Lamenta in sede di reclamo la A. C. Cesena S.p.A. che non è stata tenuta nel debito conto la episodicità della violazione regolamentare, *“commessa da uno (o pochi) soggetti isolati, a fronte dell'atteggiamento corretto ed estremamente civile di gran parte dei tifosi”*. Lamenta, inoltre, la reclamante la mancata considerazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S..

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, che va pertanto confermata.

Premesso che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. le società sono responsabili, tra l'altro, per *“cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza”*, lo stesso citato art. 12 C.G.S. stabilisce al riguardo, per le società di Serie B, l'applicazione dell'ammenda da €6.000,00 ad €50.000,00. La responsabilità della società è tuttavia attenuata, ai sensi del successivo art. 13 C.G.S., in presenza di determinate circostanze appunto esimenti e attenuanti.

Orbene, non sussistono dubbi sulla provenienza dei cori e/o delle grida di cui trattasi dal settore riservato ai tifosi dell'A. C. Cesena (e la circostanza non è invero contestata dalla società reclamante); non sussistono dubbi sull'evidente natura *“oscena”* e del carattere palesemente *“oltraggioso”* dei cori e delle grida di che trattasi, addirittura intervenuti in costanza di quello che avrebbe dovuto essere il minuto di raccoglimento (e dunque di silenzio) per commemorare ed onorare le vittime dell'alluvione di Messina; non sussistono dubbi – attese peraltro le concomitanti indicazioni sul punto sia del direttore di gara che del collaboratore della Procura Federale – sul fatto che non si è trattato di qualche urlo isolato, bensì di cori e grida ripetuti per l'intera durata del minuto di raccoglimento. A ciò deve aggiungersi che per la tipologia di comportamento posto in essere (ed al quale si ricollega la responsabilità oggettiva della società odierna reclamante) non vengono in rilievo le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., di cui non ha caso non ha tenuto conto il Giudice Sportivo.

Pertanto, la misura dell'ammenda effettivamente applicata – peraltro di poco superiore al minimo edittale di €6.000,00 - appare congrua e meritevole di conferma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena di Cesena (Rimini).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA**

**LECCE/SALERNITANA DEL 16.10.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 91 del 20.10.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla reclamante Salernitana Calcio 1919 S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 *“per avere i suoi sostenitori, al 1° del primo tempo fatto esplodere due potenti petardi nel recinto di giuoco, inducendo l'Arbitro ad una breve interruzione della gara e per avere inoltre acceso due fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Salernitana Calcio S.p.A., chiedendo la riduzione seconda equità dell'ammenda di cui trattasi.

I fatti di cui al reclamo in esame concernono la partita disputata in data 16.10.2009 tra il Lecce e la Salernitana.

Lamenta in sede di reclamo la Salernitana Calcio S.p.A. che non è stata tenuta nel debito conto la condotta osservata dalla società medesima. Inoltre, si rileva che lo stesso Giudice Sportivo pur avendo richiamato l'art. 13 C.G.S. non ha tuttavia mitigato l'entità della sanzione irrogata, dovendosi peraltro tener conto delle ridotte possibilità di intervento della società reclamante, in quanto squadra ospite.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, che va pertanto confermata.

Premesso che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. le società sono responsabili, tra l'altro, per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, lo stesso citato art. 12 C.G.S. stabilisce al riguardo, per le società di Serie B, l'applicazione dell'ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00. La responsabilità della società è tuttavia attenuata, ai sensi del successivo art. 13 C.G.S., in presenza di determinate circostanze appunto esimenti e attenuanti. Di dette circostanze, tipizzate al primo comma del citato art. 13, il Giudice Sportivo ha fatto correttamente applicazione con specifico riguardo a quella sub lett. b) del comma 1 dell'art. 13, relativa alla cooperazione della società con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. In ragione di detta circostanza attenuante, il Giudice Sportivo ha applicato un'ammenda di € 8.000,00, di poco superiore quindi al minimo edittale di € 6.000,00.

Orbene, poichè i fatti posti a fondamento della sanzione, che - non deve dimenticarsi - hanno comportato anche l'interruzione temporanea della gara, non sono invero neppure contestati dalla società reclamante, essendo da questa piuttosto messo l'accento sulla asserita non proporzionalità dell'ammenda, va ribadita l'infondatezza del reclamo.

Ed infatti, fermo quanto accaduto nello stadio e ferma la responsabilità oggettiva della società reclamante, non venendo in considerazione le altre circostanze attenuanti pure previste dal citato art. 13 (e, peraltro, nulla sul punto lamenta la stessa reclamante), la misura dell'ammenda effettivamente applicata appare congrua e meritevole dunque di conferma.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE KYRIAZIS GEORGIOS SEGUITO GARA SALERNITANA/CROTONE DEL 24.10.09** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 94 del 25.10.2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Georgios Kyriazis, calciatore tesserato in favore della Salernitana Calcio S.p.A., la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara.

Ciò in ragione della condotta tenuta dal predetto calciatore nella gara Salernitana/Crotone, tenutasi in data 26.10.2009, e, segnatamente, “per avere, al 6° del primo tempo, a giuoco fermo, tentato ripetutamente di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario; per avere, altresì, all’atto della consequenziale espulsione, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’Arbitro, afferrandogli con veemenza un braccio, spingendolo con una spallata al petto e rivolgendogli un’espressione ingiuriosa”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la Salernitana Calcio S.p.A., all’uopo deducendo la genericità dei fatti in contestazione e la inverosimiglianza degli stessi.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la società ricorrente, intervenendo nel corso dell’udienza di discussione, ha, quindi, concluso per la nullità della sanzione ovvero per la sua riduzione nella misura ritenuta più equa.

Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Vale, anzitutto, premettere che, contrariamente a quanto dedotto, alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata.

D’altro canto, la completezza della descrizione delle condotte poste in essere dal Kyriazis, sviluppatasi in un arco temporale sufficientemente ampio e poste in essere anche direttamente ai danni dello stesso direttore di gara, inducono ad escludere errori di percezione da parte di quest’ultimo.

Del pari, non può dubitarsi della grave attitudine offensiva dei comportamenti tenuti dal calciatore che, dapprima, e per ben due volte, tentava di colpire con uno schiaffo un calciatore avversario e, poi, dopo essere stato espulso, con atteggiamento minaccioso, afferrava l’arbitro “con forza ad un braccio” e lo colpiva al petto, urlandogli contro un’espressione ingiuriosa.

Il carattere insistito dell’azione illecita, dispiegatasi a danno di soggetti diversi ed interrotta solo a seguito dell’intervento di un dirigente della Salernitana, testimonia in via immediata il particolare disvalore che la condotta in esame, per le sue modalità esecutive, riflette.

Né può essere valorizzata, quale attenuante, l’enfasi agonistica che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante di ogni competizione, tanto più se di alto livello, sicchè il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore.

Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, una complessiva valutazione degli addebiti induce a rimodulare la misura della sanzione inflitta in primo grado, rivelandosi maggiormente proporzionata – in luogo di quella applicata – la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto nei limiti suddetti e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo.

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto della Salernitana Calcio 1919 di Salerno e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Kyriazis Georgios a 5 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 20 Gennaio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete